RED.ORO METALLI PREZIOSI S.r.l.

Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Procedura Whistleblowing

Indice

1 ADOZIONE 3
2 OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE 4
3 DEFINIZIONI 5
3 PRINCIPI GENERALI 6
4 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI 7
4.1 Canali di segnalazione 7
4.2 Contenuto e invio delle segnalazioni 8
4.3 Verifica delle segnalazioni 8
4.4 Conflitto di interessi. 9
4.5 Risultati delle verifiche 10
5 ADOZIONE E DIFFUSIONE 11
6 RISERVATEZZA 11
7 DIVIETO DI RITORSIONE 12
8 TRATTAMENTO DEI DATI 12

1 ADOZIONE

Il presente documento è stato integralmente letto ed approvato dall'amministratore unico di RED.ORO METALLI PREZIOSI S.r.l.

La sua entrata in vigore è contestuale all'adozione della delibera di adozione.

Il presente documento è pubblicato sul sito internet www.creditoro.it

2 OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente whistleblowing policy (di seguito, la "Policy"), adottata da RED.ORO METALLI PREZIOSI S.r.l. (di seguito, la "Società"), disciplina:

- le modalità di presentazione delle segnalazioni relative a violazioni;
- le linee guida per la gestione delle segnalazioni ricevute;
- le misure di tutela e protezione a favore dei segnalanti, dei facilitatori e delle persone correlate.

La Policy garantisce il rispetto dei principi di riservatezza, protezione dell'anonimato e divieto di ritorsione, in conformità alla normativa vigente.

Le disposizioni della presente Policy non pregiudicano né limitano, in alcun modo, il diritto o l'obbligo di segnalazione alle autorità regolamentari, di vigilanza o giudiziarie competenti, nei Paesi in cui opera la Società, né verso eventuali organi di controllo istituiti presso la stessa.

La Policy si applica a tutti i destinatari come definiti nel paragrafo "Definizioni" ed è vincolante per la Società, fatto salvo il rispetto di eventuali normative locali specifiche che disciplinino diversamente la materia.

La Policy è redatta in conformità alle seguenti fonti normative:

- D.Lgs. 231/2001, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- D.Lgs. 24/2023, recante "Attuazione della direttiva europea 1937/19 del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), recante "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Codice Etico e Sistema Disciplinare adottati dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

3 DEFINIZIONI

Ai fini della presente Policy si intende per:

Whistleblowing
L'atto di segnalare violazioni da parte di un segnalante.

Segnalazioni
Le comunicazioni, effettuate attraverso i canali e le modalità previste dalla presente Policy, aventi ad oggetto informazioni su violazioni.

Violazioni
Azioni od omissioni, commesse nell'ambito dell'attività lavorativa o ad essa collegate, poste in essere da soggetti interni o esterni alla Società, che:

- si sono verificate, si ritiene ragionevolmente che si siano verificate o che sia probabile si verifichino;
- comprendono anche tentativi di occultamento;

e che:

a) costituiscano o possano costituire una violazione, un'induzione alla violazione o eludano l'oggetto o la finalità:
    - di leggi o normative applicabili a qualsiasi livello (internazionale, nazionale, regionale, locale), fatte salve eventuali limitazioni specifiche definite dalla normativa applicabile localmente (si veda il D. Lgs. 24/2023, art. 1 "Ambito di applicazione oggettivo");
    - dei valori e dei principi del Codice Etico;
    - del Modello 231, delle policy e delle procedure aziendali;
b) integrino illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
c) causino o possano causare danni economici, ambientali, di sicurezza o reputazionali alla Società o a terzi;
d) rientrino nell'ambito di applicazione delle normative vigenti in materia di whistleblowing.

Destinatari
Tutte le persone fisiche che abbiano ottenuto informazioni sulle violazioni, tra cui, a titolo esemplificativo:

- dipendenti, ex dipendenti e candidati;
- collaboratori, consulenti, stagisti, volontari;
- membri degli organi sociali e soci;
- clienti, fornitori, subfornitori e partner commerciali;

- terzi collegati ai soggetti sopra indicati;
- comunità locali e stakeholder in generale.

Segnalante
Il destinatario che presenta una segnalazione.

Persona segnalata

Il soggetto autore o presunto autore della violazione.

Gestore delle segnalazioni

La funzione o le persone incaricate della ricezione e gestione delle segnalazioni.

Facilitatori
Le persone che assistono il segnalante nella procedura di segnalazione, nell'ambito del rapporto lavorativo.

Persone correlate

Le persone legate al segnalante da rapporti personali o professionali.

Le tutele applicabili possono variare in funzione della normativa locale, del ruolo dei soggetti coinvolti e della tipologia di violazione segnalata.

3 PRINCIPI GENERALI

La Società gestisce il processo di whistleblowing nel rispetto dei seguenti principi:

- Riservatezza: tutela dell'identità dei soggetti coinvolti e delle informazioni segnalate;
- Proporzionalità: le attività istruttorie sono adeguate e necessarie rispetto alle finalità perseguite;
- Imparzialità: le segnalazioni sono valutate in modo obiettivo e indipendente;
- Buona fede: le tutele si applicano anche in caso di segnalazioni infondate, purché effettuate con ragionevole convinzione della loro veridicità, restando esclusa ogni forma di abuso delle tutele stesse.

4 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

4.1 Canali di segnalazione

Un segnalante può presentare una segnalazione attraverso la seguente piattaforma telematica:

www.creditoro.segnalazioni.eu

I **gestori delle segnalazioni**:

- ricevono istruzioni adeguate;
- operano in condizioni di indipendenza;
- possiedono le competenze necessarie;
- gestiscono le segnalazioni con la dovuta diligenza.

I gestori possono svolgere anche ulteriori compiti oltre alla gestione delle segnalazioni, purché ciò non determini conflitti di interesse.

Segnalazioni ricevute al di fuori dei canali dedicati.

Chiunque riceva, per qualsiasi motivo e con qualsiasi mezzo, una segnalazione rientrante nell'ambito della presente Policy al di fuori dei canali ufficiali deve:

1. garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, astenendosi dal divulgare l'identità del segnalante, della persona segnalata e/o di qualunque soggetto menzionato, nonché ogni informazione idonea a identificarli, anche indirettamente. Ogni violazione della riservatezza potrà comportare responsabilità civile, disciplinare o penale, ove applicabile;
2. indirizzare il segnalante a utilizzare i canali di segnalazione previsti dalla presente Policy e/o inoltrare la segnalazione tramite i canali dedicati.

Canale esterno ANAC e divulgazione pubblica.

La violazione può essere segnalata mediante il canale esterno attivato dall'ANAC oppure divulgata pubblicamente (rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o altri strumenti idonei a raggiungere un numero elevato di persone) esclusivamente qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- la segnalazione interna e/o esterna già effettuata non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, utilizzando il canale interno e/o esterno, non verrebbe dato efficace seguito alla segnalazione;
- il segnalante ha il fondato timore di subire ritorsioni;

- la violazione può costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

4.2 Contenuto e invio delle segnalazioni

I destinatari che vengano a conoscenza di violazioni sono incoraggiati a segnalare tempestivamente fatti, eventi e circostanze correlate, in buona fede e sulla base di motivi fondati per ritenere vere le informazioni al momento della segnalazione.

Le segnalazioni devono essere quanto più dettagliate possibile, al fine di consentire un'efficace verifica dei fatti segnalati. Ove possibile e se noto al segnalante, la segnalazione dovrebbe indicare:

- nome e contatti del segnalante per eventuali comunicazioni; resta ferma la possibilità di effettuare segnalazioni in forma anonima. In tal caso, la Società garantisce strumenti idonei a consentire al segnalante anonimo di monitorare la segnalazione nel rispetto dell'anonimato;
- descrizione dettagliata degli eventi (inclusi, ove disponibili, data e luogo) e delle modalità con cui il segnalante ne è venuto a conoscenza;
- indicazione della norma o del regolamento interno che si ritiene violato;
- nominativo e ruolo della/e persona/e segnalata/e, oppure elementi che ne consentano l'identificazione;
- nominativo e ruolo di eventuali altri soggetti informati sui fatti;
- eventuali documenti o elementi utili a supporto.

La documentazione sarà conservata e trattata nel rispetto della normativa applicabile, come indicato anche nel paragrafo "Trattamento dei dati personali".

Tutti i canali di segnalazione sono progettati e gestiti con misure di sicurezza adeguate, in modo da impedire l'accesso a soggetti non autorizzati e garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte.

Esclusioni dall'ambito di applicazione.

Non possono costituire oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante (o della persona che abbia sporto denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile) che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici. A titolo esemplificativo, sono escluse segnalazioni relative a vertenze di lavoro, conflitti interpersonali, discriminazioni tra colleghi.

4.3 Verifica delle segnalazioni

Entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, il gestore delle segnalazioni rilascia al segnalante un avviso di ricevimento.

Il gestore procede quindi all'esame della segnalazione, svolgendo in prima battuta una verifica preliminare di plausibilità, finalizzata ad accertare la presenza di elementi sufficienti a ritenere possibile una violazione potenziale o effettiva.

- Esito positivo: la segnalazione viene approfondita mediante istruttoria e attività di verifica.
- Esito negativo: la segnalazione è archiviata in apposito registro, nel rispetto della normativa applicabile sulla conservazione dei dati; il segnalante ne viene informato. Se la segnalazione non rientra nell'ambito della presente Policy, il segnalante può essere indirizzato verso altri canali o procedure aziendali.

Qualora vi siano elementi per ritenere che i fatti segnalati possano integrare un reato, il gestore valuta, d'intesa con le funzioni competenti, se e quando le informazioni debbano essere trasmesse alle Autorità competenti, in conformità alla normativa applicabile.

L'attività istruttoria è svolta in modo tempestivo e accurato, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità, proporzionalità e riservatezza, a tutela del segnalante, della persona segnalata e di tutti i soggetti coinvolti.

Il gestore può avvalersi sia del supporto delle funzioni aziendali competenti sia di consulenti esterni specializzati, garantendo la riservatezza e l'adozione di misure di minimizzazione/anonimizzazione dei dati personali, per quanto possibile. Il gestore può altresì affidare ad altre funzioni aziendali lo svolgimento di alcune o tutte le attività di verifica, fermo restando che mantiene la responsabilità del rispetto dei principi della Policy, della correttezza del processo e dell'adeguatezza delle azioni successive.

Durante l'istruttoria, il gestore può richiedere al segnalante integrazioni informative necessarie e proporzionate; il segnalante può integrare o correggere le informazioni fornite, nel rispetto del principio di buona fede. La Società si riserva il diritto di adottare misure a propria tutela nei confronti di chi effettui consapevolmente segnalazioni false.

Il gestore può inoltre svolgere colloqui o acquisire informazioni presso altri soggetti che possano essere a conoscenza dei fatti segnalati.

Alla persona segnalata è garantito il diritto di difesa e/o di essere informata dell'esito dell'indagine, nei limiti previsti dalla normativa applicabile.

4.4 Conflitto di interessi.

Qualora il gestore si trovi in situazione di conflitto di interessi in relazione alla segnalazione e/o all'istruttoria, deve darne comunicazione all'organo amministrativo e all'Organismo di Vigilanza e astenersi da ogni attività relativa alla pratica. L'eccezione viene tracciata sulla piattaforma.

In caso di conflitto di interessi del gestore, la segnalazione è presa in carico dall'Organismo di Vigilanza,

che la gestirà secondo quanto previsto dalla presente Policy, garantendone riservatezza e tracciabilità.

4.5 Risultati delle verifiche

Al termine della fase istruttoria, il gestore delle segnalazioni redige una relazione contenente:

- attività svolte e metodi utilizzati;
- esito della verifica di plausibilità e/o dell'indagine;
- elementi raccolti a supporto;
- eventuali raccomandazioni e proposte di piano d'azione.

In caso di archiviazione, la relazione indica i motivi della decisione.

Il gestore fornisce al segnalante un riscontro entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento e, in ogni caso, entro 3 mesi e 7 giorni, comunicando informazioni sullo stato della segnalazione e sulle eventuali azioni previste o intraprese.

In base agli esiti, la relazione è condivisa con i responsabili della Società e/o con le funzioni competenti secondo il principio del "need to know", anche mediante una versione anonimizzata, al fine di definire:

- un piano d'azione (ove necessario);
- eventuali ulteriori misure da adottare, incluse, se del caso, misure disciplinari nei confronti dei dipendenti.

La documentazione relativa a ciascuna segnalazione è conservata nel rispetto dei requisiti di riservatezza e delle tempistiche previste dalla normativa applicabile, anche quando non emergano elementi sufficienti a supporto.

Il gestore riferisce almeno semestralmente agli organi statutari di controllo e supervisione aziendali (ove presenti) sul numero e sulla tipologia delle segnalazioni ricevute e sugli esiti delle attività svolte, garantendo l'anonimato dei soggetti coinvolti.

Nell'ambito di tale attività, la Società valuta anche l'efficacia della presente procedura e, ove emergano cambiamenti del contesto operativo o criticità che ne riducano l'efficacia, potrà procedere a modifiche e aggiornamenti.

5 ADOZIONE E DIFFUSIONE

L'adozione e l'aggiornamento della presente Policy competono all'organo amministrativo della Società, previa consultazione delle rappresentanze e/o delle organizzazioni sindacali, ove presenti, con particolare riferimento all'individuazione del canale di segnalazione interna.

La presente Policy è portata a conoscenza del personale aziendale:

- al momento dell'adozione;
- in occasione di eventuali aggiornamenti;
- durante la fase di selezione;
- al momento dell'assunzione.

Il documento è inoltre reso facilmente accessibile al personale aziendale mediante:

- affissione in bacheca;
- pubblicazione sul sito internet della Società.

6 RISERVATEZZA

Nel promuovere e incoraggiare i destinatari a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, la Società garantisce la riservatezza di ogni segnalazione e delle informazioni in essa contenute, inclusa l'identità del segnalante, della/e persona/e segnalata/e, dei facilitatori e di ogni altro soggetto coinvolto.

Tali informazioni e identità non saranno comunicate a soggetti diversi dal gestore delle segnalazioni, salvo nei seguenti casi:

- qualora i soggetti interessati abbiano fornito il proprio consenso esplicito alla divulgazione, ovvero abbiano intenzionalmente reso pubblica la propria identità in altri contesti;
- qualora la comunicazione sia necessaria e proporzionata nell'ambito di indagini svolte dalle Autorità competenti o di procedimenti giudiziari, in conformità alla normativa applicabile.

Le informazioni contenute nelle segnalazioni che costituiscono segreti commerciali sono utilizzate e divulgate esclusivamente per le finalità strettamente necessarie alla gestione e alla risoluzione della segnalazione, nel rispetto della normativa vigente.

7 DIVIETO DI RITORSIONE

La Società non tollera alcuna forma di minaccia, ritorsione o discriminazione, tentata o effettiva, posta in essere nei confronti dei segnalanti, dei facilitatori, delle persone correlate, nonché di chiunque abbia collaborato alle attività di verifica e indagine volte ad accertare la fondatezza della segnalazione, ivi comprese le rispettive persone correlate.

La Società si impegna ad eliminare, ove possibile, ovvero a mitigare e compensare gli effetti di eventuali condotte ritorsive poste in essere ai danni dei soggetti sopra indicati. Resta fermo il diritto della Società di adottare ogni azione adeguata nei confronti di chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione, fatto salvo il diritto delle parti coinvolte di agire a tutela dei propri diritti qualora emergano responsabilità di natura penale o civile.

Ferme restando le tutele riconosciute ai segnalanti che agiscono in buona fede, la Società potrà adottare le misure disciplinari e/o legali ritenute opportune, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, a tutela dei propri diritti, dei propri beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque abbia effettuato segnalazioni in mala fede, false, infondate, opportunistiche o finalizzate esclusivamente a calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio alla persona segnalata o ad altri soggetti coinvolti nella segnalazione.

In tali casi, si richiama quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

8 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali dei segnalanti e degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione delle segnalazioni, inclusi, ove necessario, dati appartenenti a categorie particolari ai sensi della normativa vigente (quali, a titolo esemplificativo, dati relativi all'origine razziale o etnica, alle convinzioni religiose o filosofiche, alle opinioni politiche, all'adesione a partiti o sindacati, allo stato di salute o all'orientamento sessuale), nonché dati relativi a reati o condanne penali, sono trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di whistleblowing.

Il trattamento avviene nel rispetto dei limiti, delle garanzie e delle finalità stabilite dalla normativa vigente, in piena conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e a quanto previsto dalla privacy policy della Società.

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal gestore delle segnalazioni, fatti salvi eventuali obblighi derivanti da specifiche normative locali e fermo restando quanto previsto in materia di conflitti di

interesse, esclusivamente ai fini dell'attuazione delle procedure disciplinate dalla presente Policy.

In conformità ai principi di "privacy by design" e "privacy by default e minimizzazione", la Società ha predisposto canali di segnalazione riservati e sicuri, idonei a garantire l'anonimato del segnalante ovvero la riservatezza della sua identità e di quella di ogni altro soggetto coinvolto, fatta eccezione per i casi in cui la comunicazione dei dati sia necessaria e proporzionata nell'ambito di indagini da parte delle Autorità competenti o di procedimenti giudiziari.

Il trattamento dei dati personali è limitato a quanto strettamente necessario e proporzionato per assicurare la corretta gestione della segnalazione e avviene per un periodo non superiore a quello previsto dalla normativa applicabile.

Ove necessario, le operazioni di trattamento possono essere svolte, sotto la vigilanza del gestore delle segnalazioni, da:

- dipendenti debitamente autorizzati, istruiti e specificamente formati in materia di whistleblowing, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza;
- soggetti esterni specializzati, nel qual caso sono adottate adeguate tutele contrattuali.

I dati personali contenuti nelle segnalazioni possono essere comunicati dal gestore delle segnalazioni agli organi sociali, alle funzioni interne competenti e, ove necessario, all'Autorità giudiziaria o ad altre Autorità competenti, nonché a terze parti debitamente autorizzate, esclusivamente ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire un'adeguata tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti della/e persona/e segnalata/e, qualora dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza dei fatti segnalati.

L'esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati dalla normativa in materia di protezione dei dati personali può essere limitato, nei casi e nei limiti previsti dalla legge, qualora ciò sia necessario per assicurare il rispetto della normativa sul whistleblowing e per tutelare la riservatezza delle segnalazioni e dei soggetti coinvolti.